

DECISIONE N. 1699/2001/CECA DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2001

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, tra l'altro, dell'India, e che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni effettuate da un esportatore di detto paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾ (di seguito denominata «la decisione di base»), modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Domanda di riesame

- (1) La Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base. La domanda è stata presentata dalla Jindal Vijayanagar Steel Ltd (in appresso denominata «il richiedente»), un produttore esportatore in India (in appresso denominato «il paese interessato»).

B. Prodotto

- (2) I prodotti in esame sono alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo (di seguito denominati «bobine laminate a caldo»), originari dell'India (in appresso denominati «il prodotto in esame»). Tali prodotti sono attualmente classificabili ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 e 7208 39 90. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

C. Misure in vigore

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con decisione n. 283/2000/CECA della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 1357/2001/CECA ⁽⁴⁾, in forza della quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 9 %. Fanno però ecce-

zione le importazioni di numerose società, specificamente menzionate, che sono soggette ad aliquote del dazio individuali.

D. Motivazioni del riesame

- (4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta iniziale»).

Il richiedente afferma inoltre di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale, e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle misure antidumping summenzionate.

E. Procedimento

- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della suddetta richiesta ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni in merito. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.
- (6) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, allo scopo di determinare il margine di dumping individuale del richiedente, e, qualora venissero accertate le pratiche di dumping, per stabilire il livello del dazio al quale dovrebbero essere soggette le sue importazioni del prodotto in esame nella Comunità.

a) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare per iscritto le loro osservazioni e a fornire elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni. Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 27.